

**448. Regio decreto 31 ottobre 1865 n. 2588, che proroga i termini di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 40 della legge sui diritti di autore.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2588, ed in GU 28 novembre 1865 n. 306. È entrato in vigore il 12 dicembre 1865.*

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e di fare le disposizioni che saranno necessarie per la completa attuazione della legge medesima;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo col Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**Articolo unico.** I termini di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 40 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2337, per la dichiarazione di volersi giovare della privativa con essa legge concessa, sono prorogati a tutto il mese di dicembre del corrente anno 1865.